

Tesi congressuale 4

USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI: SALUBRITÀ DEGLI ALIMENTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

Ufficio di Coordinamento

- Consigliere Nazionale Coordinatore: Enrico ANTIGNATI
- Presidente Federazione regionale degli Ordini del Veneto: Elisabetta TESCARI
- Facoltà di Agraria: Ettore CAPRI, Professore di chimica agraria, Direttore Centro di Ricerca OPERA, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
- Moderatore: Giovanni RIZZOTTI, Direttore AF – Agronomi & Forestali

Tavolo di lavoro

- Alessandro FRANCHI, Responsabile UO Prevenzione e controlli ambientali integrati ARPAT, membro del "Gruppo di Lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali"
- Marco MENGHINI, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ancona, consulente scientifico di Linea Verde, Rai Uno
- Giampiero REGGIDORI, Responsabile tecnico di Apo-Conerpo, Bologna
- Marco ROSSO, Direttore Agrofarma

Strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi

Il Parlamento europeo e il Consiglio con Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 hanno istituito il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, che copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012.

Esso si concentra su quattro settori d'intervento prioritari: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, **ambiente e salute e qualità della vita**, risorse naturali e rifiuti.

Tra gli obiettivi e le aree di azione prioritarie, per quanto concerne *ambiente e salute e qualità della vita*, la Decisione all'art. 7, individua la **riduzione degli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente e, più in generale, il raggiungimento di un uso più sostenibile degli stessi nonché una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti**. Inoltre raccomanda che *i pesticidi utilizzati che sono persistenti o bioaccumulanti o tossici o che hanno altre proprietà che destano preoccupazione dovrebbero essere sostituiti, qualora possibile, da altri pesticidi meno pericolosi*.

La Decisione prevedeva, sempre all'art. 7, che il raggiungimento di tali obiettivi dovesse passare attraverso due azioni definite "prioritarie":

- * la completa attuazione del quadro normativo applicabile (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) e il riesame della sua efficacia per garantire un livello elevato di tutela;
- * l'elaborazione di una strategia tematica sull'impiego sostenibile dei pesticidi intesa a:
 - minimizzare i pericoli e i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi;
 - migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
 - ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;

- *incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi, fra l'altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche, e l'esame dell'eventuale applicazione di strumenti finanziari;*
- *pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.*

E' stato pertanto avviato un processo che ha portato la Commissione il 12 luglio 2006 a pubblicare la Comunicazione dal titolo *"Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"* [COM(2006) 372 def.].

Ritenendo che la normativa vigente non trattasse adeguatamente gli aspetti inerenti l'utilizzo dei pesticidi, con la strategia tematica la Commissione si prefiggeva pertanto di colmare questa lacuna e di creare un contesto globale di politiche coerenti e omogenee.

A tal fine, secondo un approccio di tipo olistico, è stato individuato un complesso di misure delle quali alcune sono state introdotte nella nuova direttiva quadro del Parlamento europeo e del Consiglio, che la Commissione ha proposto in concomitanza con la stessa Comunicazione, altre sono andate a costituire proposte distinte e altre ancora hanno trovato collocazione in strumenti già esistenti.

E' stato sostanzialmente delineato un quadro complesso che è arrivato a compimento alla fine del 2009 con la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

- DIRETTIVA 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
- DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.



Fig. 1 – Strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi.

La direttiva 2009/128/CE

L'Unione Europea con la "DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", per la prima volta interviene a regolamentare con una normativa specifica la **fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari**, *"al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi"*. La direttiva si applica ai "pesticidi" che sono "prodotti fitosanitari" secondo la definizione del Reg. (CE) n. 1107/2009¹.

Gli obiettivi generali della Direttiva, ben esplicitati al punto 22 dei "considerata" e all'art. 1 della stessa, sono essenzialmente due:

- **tutela della salute umana**, nella sua accezione più ampia riferendosi al consumatore, alla popolazione rurale, ai cittadini in genere (frequentatori di aree pubbliche quali giardini, parchi, ecc.) e agli utilizzatori di agrofarmaci, professionali e non;
- **tutela dell' ambiente** in generale ed in particolare degli ambienti acquatici e delle fonti di approvvigionamento idrico.

La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso un quadro di azioni individuate dalla Direttiva e che gli stati membri dovranno attuare, esplicitandoli nei loro **Piani d'azione nazionali (PAN)**:

- promozione dell' uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi;
- " formazione certificata" dei soggetti coinvolti nella " filiera" dell' utilizzo degli agrofarmaci (consulenti, utilizzatori professionali);
- adozione di programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- obbligo di sottoporre ad ispezione le attrezzature per la distribuzione dei pesticidi;

¹ Prodotti fitosanitari: prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale del prodotto sia igienico piuttosto che fitosanitario;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali sui conservanti;
- distruggere le piante o parti di piante indesiderate, eccetto le alghe;
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe.

- divieto, salvo casi eccezionali, di ricorrere all'irrorazione aerea;
- adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento delle confezioni e degli imballaggi dei prodotti fitosanitari;
- adozione di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile;
- adozione di provvedimenti volti a ridurre al minimo o vietare gli agro farmaci in specifiche aree (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, strutture sanitarie, aree protette);
- individuazione di indicatori di rischio armonizzati finalizzato a favorire la comunicazione delle informazioni e scambio di informazioni tra gli stati membri.

Tra gli strumenti individuati dalla Direttiva, grande rilevanza strategica viene attribuita alla “**difesa integrata**” (IPM - Integrated Pest Management) tanto che se ne rende obbligatoria l'applicazione (quantomeno dei suoi principi generali, riportati nell'allegato III) in tutti gli Stati membri entro il 1 gennaio 2014.

La difesa integrata è una strategia complessa di difesa che “integra” diversi “strumenti” di controllo dei parassiti/patogeni.

Partendo dalla valorizzazione delle misure preventive, attraverso il monitoraggio dei dati meteo climatici e degli organismi nocivi, l'applicazione delle tecniche di difesa integrata permette di combinare i diversi mezzi di controllo non chimici (agronomici, fisici, biologici, biotecnologici) con l'uso degli agrofarmaci. Il ricorso ai mezzi chimici è comunque considerato come *ultima ratio*, valutati preventivamente i predetti mezzi alternativi.

L'applicazione della difesa integrata implica necessariamente il coinvolgimento di consulenti in possesso di specifica competenza in campo fitoiatrico che, valutati i risultati del monitoraggio, consiglino l'utilizzatore con quale tipo di “terapia” intervenire (agronomica, meccanica, biologica o agrofarmacologica) consigliando, se del caso, quale principio attivo utilizzare, in quale dose e in quale modalità.

Il ricorso a “consulenti qualificati professionalmente” è del resto auspicato anche dalla Direttiva stessa. Il comma 2 dell'art. 14 dispone che, al fine di mettere gli utilizzatori professionali nelle condizioni di poter applicare la difesa integrata, gli Stati membri “*provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata*”.

Inoltre, nell'Allegato III al punto 2 si afferma che “*gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente*”.

Oltre che della **fase in campagna** la direttiva si preoccupa anche della **fase di vendita** degli agrofarmaci, riconoscendo a tale fase una grande importanza nella filiera distributiva. La fase di vendita infatti è il “*momento in cui occorrerebbe fornire agli utilizzatori professionali consulenza specifica riguardo alle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente*”. La consulenza deve pertanto riguardare, in questa fase, non “quale” principio attivo utilizzare (la cui scelta è già stata effettuata in campo) bensì “come” utilizzarlo, con quali accorgimenti, al fine di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.

La proposta CONAF

La necessità di una **figura professionale competente** che fornisca consulenza nei diversi momenti della filiera dell'uso degli agrofarmaci è evidente e più volte auspicato dalla Direttiva 2009/128/CE.

Come essere certi che ciò avvenga? Come garantire che la decisione dell'utilizzatore professionale di ricorrere all'uso di agrofarmaci abbia seguito un **"processo decisionale virtuoso"**? Come garantire l'imprenditore agricolo e la collettività che la scelta di ricorrere a quello specifico mezzo chimico risponda a criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale? Come certificare l'effettiva applicazione della difesa integrata?

E' necessario che l'attuale sistema relativo alla vendita e all'uso dei prodotti fitosanitari venga profondamente modificato, in modo che il consulente qualificato sia posto al centro, con specifiche responsabilità sia nella fase in cui si "forma" la decisione di utilizzare l'agrofarmaco, sia in quella in cui l'agrofarmaco è venduto all'utilizzatore.

A tal proposito il CONAF ha elaborato una proposta di articolazione della "filiera" dell'uso dell'agrofarmaco, basata sul binomio **prescrizione agrofarmaco–agrofarmacie**, che è rappresentata in fig. 2. Il ricorso all'uso di agrofarmaci deve essere "autorizzato" in forma scritta da quel consulente, in possesso di specifica **competenza** in campo fitoiatrico nonché del requisito della **terzietà**, che ha supportato l'utilizzatore professionale nel processo decisionale.

L'acquisto degli agrofarmaci ed il loro uso devono essere pertanto soggetti a **prescrizione** da parte del dottore agronomo/forestale, consulente IPM dell'utilizzatore professionale, da effettuarsi su apposito ricettario. La prescrizione dovrà prevedere l'utilizzo di strumenti digitali, in modo da poter garantire un'agevole trasmissione del tracciato dati agli Enti preposti ai controlli e alla rilevazione dei dati statistici.

L'utilizzatore professionale, provvisto dell'apposito "patentino", acquista gli agrofarmaci esclusivamente presso le **Agrofarmacie**, dietro presentazione della prescritta ricetta. La vendita dell'agrofarmaco nelle agrofarmacie, uniche rivendite autorizzate al commercio di tali prodotti, può essere effettuata solo da soggetti in possesso di laurea in scienze agrarie e forestali iscritti nei rispettivi Albi professionali.

L'**Agrofarmacista** provvede ad effettuare la trasmissione dei dati alla Banca dati centrale dei movimenti delle confezioni di agrofarmaci, istituita presso il Ministero della Salute, attraverso l'invio di file in formato adeguato e in modalità sicura con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.

Le società produttrici di agrofarmaci, per mezzo di loro informatori tecnico-scientifici in possesso di adeguata formazione, presentano i loro prodotti fitosanitari esclusivamente ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e alle agrofarmacie.

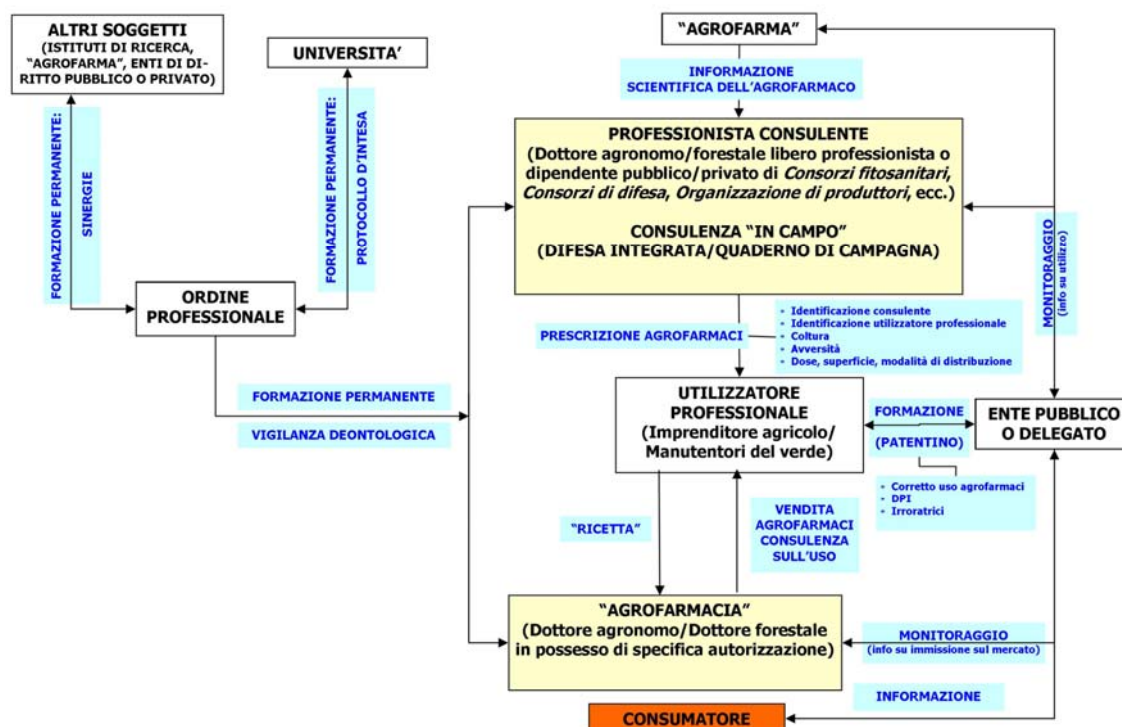


Fig. 2 – Prescrizione dell'agrofarmaco e Agrofarmacie per un uso sostenibile degli agrofarmaci.

Gli ordini professionali svolgono la loro funzione di vigilanza deontologica sull'operato dei loro iscritti, curandone nel contempo l'aggiornamento professionale e la formazione dei propri iscritti.

Il sistema sopradescritto basato sul **binomio prescrizione-agrofarmacie** garantisce il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE:

★ Tutela della salute umana

- maggiore grado di sicurezza alimentare, maggior salubrità degli alimenti (effettiva applicazione della lotta integrata, certezza del tipo di agrofarmaco utilizzato, della dose d'impiego nonché della sua residualità);
- maggior tutela della sicurezza dell'utilizzatore (minor ricorso a mezzi chimici, attività informativa specifica in campo e in fase di acquisto, "patentino");

★ Tutela dell'ambiente:

- riduzione della quantità di sostanze chimiche distribuite;
- utilizzo di agrofarmaci a minor impatto sull'ecosistema;
- valutazione attenta in fase di prescrizione di tutte le criticità (falda affiorante, corsi d'acqua, punti di approvvigionamento idrico, aree protette, ecc.);

★ Certificazione della formazione dei consulenti:

- adeguata formazione di base certificata da idoneo titolo di studio di livello universitario e abilitazione all'esercizio della professione di Dottore agronomo e Dottore forestale;
- aggiornamento professionale garantito e certificato dalla formazione permanente (obbligo deontologico per il dottore agronomo e dottore forestale);

- ★ Monitoraggio dell'uso degli agro farmaci:
 - Uso di sistemi informatici in campagna e in Agrofarmacia (ad es. sistemi a lettura ottica delle ricette);

Si garantisce inoltre il raggiungimento di ulteriori obiettivi:

- ★ Lotta agli agrofarmaci illegali/contraffatti;
- ★ Sistema di raccolta dati statistici (Reg. n. 1185/2009 del Parlamento Europeo, e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi);
- ★ Adeguamento a standards di qualità della produzione agricola universalmente riconosciuti dal mercato (es. GLOBALGAP).

Strumenti

La Direttiva 2009/128/CE prevede che entro il 14 dicembre 2012, gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi **Piani d'Azione Nazionali**. I piani d'azione devono prevedere le misure e i tempi per ridurre i rischi legati all'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, prevedere l'introduzione della difesa integrata e biologica per ridurre anche l'utilizzo di tali prodotti, e incoraggiare lo sviluppo di tecniche non chimiche di difesa delle colture.

Il Ministero della tutela del territorio e del mare (MATTEM) e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente (MIPAAF) in data 22 ottobre 2009 hanno presentato ai diversi portatori d'interesse lo "Schema di piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", frutto dell'attività del Tavolo Tecnico Istituzionale cui partecipano, oltre ai sopracitati ministeri, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentanti delle Regioni, il Comitato Nazionale Difesa Integrata (CNDI), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed esperti di ISPRA ed ENEA.

Il CONAF ha già inviato un primo proprio contributo alla definizione del PAN partecipando al forum all'uopo istituito sul portale "www.reterurale.it" ed inviando successivamente il documento ai Ministeri competenti. Ulteriori contributi da sottoporre al Tavolo Tecnico Istituzionale potranno essere elaborati dal Congresso a seguito di valutazione e di eventuale miglioramento della proposta oggetto della presente tesi congressuale.

Con l'obiettivo di contribuire ad "arricchire" la versione definitiva del Piano d'Azione Nazionale (PAN), in un'ottica di partecipazione e di condivisione degli obiettivi, il Consiglio nazionale ha costituito un "**Tavolo tecnico di partenariato**" attraverso cui tutti gli attori (produttori di agrofarmaci, produttori agricoli, consulenti, grandi distributori e consumatori) possono condividere proposte innovative sui temi centrali dell'uso sostenibile degli agrofarmaci e della tutela dei consumatori e degli operatori professionali.

Un altro strumento utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati ci viene offerto dalla **Legge Comunitaria 2009** (Legge 4 giugno 2010, n. 96) pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146.

Con l'art. 41 di tale legge (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari) viene data delega al Governo affinché adotti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un nuovo regolamento che modifichi il regolamento di cui al D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290

“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”.

In questa fase si riscriveranno le regole per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari, comprese le regole e i contenuti delle autorizzazioni alla vendita e all’acquisto degli agrofarmaci, nonché quelle che gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari dovranno rispettare, compresa la registrazione dei trattamenti. La nostra proposta, imperniata sul binomio prescrizione-agrofarmacie si inserisce esattamente in questo ambito.

Conclusioni

La proposta CONAF basata sul **binomio prescrizione dell’agrofarmaco - agrofarmacie** può garantire a nostro avviso il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE.

La presenza obbligatoria di una figura professionale competente e specializzata in difesa integrata (IPM) che, nel momento in cui valuti che le tecniche biologiche, agronomiche e fisiche attuate non sono sufficienti a mantenere i parassiti sotto il livello di tolleranza, prescrive all’utilizzatore finale quale formulato utilizzare e in che dose, garantisce che il ricorso a prodotti chimici risponda a criteri di sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. Ciò implica l’assunzione di una grande responsabilità da parte del dottore agronomo “prescrittore”: la prescrizione di una terapia basata sull’uso di uno o più agrofarmaci impegna la responsabilità non solo professionale ma anche etica del dottore agronomo. Tale responsabilizzazione deve avvenire nell’interesse dell’intera collettività.

E’ d’altra parte evidente che l’introduzione da un lato della prescrizione obbligatoria dell’agrofarmaco e dall’altro l’attribuzione esclusiva all’agrofarmacia d’ogni funzione nella dispensazione degli agrofarmaci, delinea un sistema del tutto analogo a quello vigente nel nostro paese in riferimento ai farmaci per la cura della salute umana nonché a quelli per uso veterinario.

La nostra proposta ha proprio la presunzione di indicare il dottore agronomo e dottore forestale quale unica figura professionale di riferimento per quanto attiene la “salute delle piante” lungo l’intera filiera dell’agrofarmaco, al pari del medico in riferimento alla salute umana e al veterinario per quella animale.

I dottori agronomi e forestali potranno così dare il loro fattivo contributo all’attuazione non solo della “Strategia tematica sull’uso sostenibile dei pesticidi” ma anche della strategia globale di intervento “sicurezza dai campi alla tavola” adottata dall’Unione Europea, e dall’Italia come Paese membro.

Quadro normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

DIRETTIVA 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e s.m.i..